

ALLEGATO 10

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Comune di Camisano:

- Foglio 2, particella 116;
- Foglio 2, particella 119;
- Foglio 2, particella 176;
- Foglio 3, particella 26;
- Foglio 3, particella 27;
- Foglio 3, particella 28;
- Foglio 3, particella 29;
- Foglio 3, particella 36;
- Foglio 3, particella 115;
- Foglio 3, particella 116;
- Foglio 3, particella 117;
- Foglio 4, particella 56;
- Foglio 4, particella 80;
- Foglio 4, particella 81;
- Foglio 7, particella 76;
- Foglio 8, particella 201;
- Foglio 8, particella 223;
- Foglio 8, particella 227;
- Foglio 10, particella 15.

Comune di Crema:

- Foglio 38, particella 107;
- Foglio 38, particella 108;
- Foglio 38, particella 113;
- Foglio 38, particella 114;
- Foglio 38, particella 202;
- Foglio 38, particella 235;
- Foglio 38, particella 237;
- Foglio 38, particella 301.



Comune di Camisano

Provincia di Cremona
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Maggiore, 1 - 26010
Tel 0373.77212 (int. 25)
Fax 0373.77181
CF / PIVA 00307000190
Codice ISTAT Camisano 010
Codice ISTAT Provincia di Cremona 019
Codice Catastale Camisano B484
www.comune.camisano.cr.it
tecnico@comune.camisano.cr.it
comune.camisano@pec.regione.lombardia.it

Prot. n. U1618 del 11 Aprile 2017

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la richiesta in data 21 Marzo 2017 - prot. n. 1274 - presentata dal Sig. **BETTINELLI Fabio** che, in qualità di esperto estimatore per il Tribunale di Cremona, chiede la certificazione urbanistica degli immobili posti nel territorio di questo Comune e contraddistinti in catasto al:
 - **Fg. 2 mappali 116-119;**
 - **Fg. 3 mappali 26-27-28-29-36-115-116-117;**
 - **Fg. 4 mappali 56-79-80-81;**
 - **Fg. 7 mappale 76;**
 - **Fg. 8 mappali 201-223-227;**
 - **Fg. 10 mappale 15;**
- le prescrizioni urbanistiche di cui alla Prima Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvate definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2014 e pubblicate sul B.U.R.L. n. 23 (Serie inserzioni e concorsi) in data 04.06.2014, riguardante le aree interessate;

CERTIFICA CHE

gli immobili censiti al catasto di questo Comune sopra evidenziati risultano classificati, con riferimento nella prima variante generale al P.G.T. approvata, come segue:

- al Fg. 2 mappale 116: **“AMBITO AGRICOLO”** ricadente nella **“RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO”**, con parte in **“FASCIA DI RISPETTO STRADALE”**, parte in **“FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO”**, parte in **“FASCIA DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI”** e parte in **“FASCIA DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI”**;
- al Fg. 2 mappale 119: **“AMBITO AGRICOLO”** ricadente nella **“RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO”** e in **“FASCIA DI**

RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI", con parte in **"FASCIA DI RISPETTO STRADALE"**, parte in **"FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO"** e parte in **"FASCIA DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI"**;

- al Fg. 3 mappali 26-27-28-36: **"AMBITO AGRICOLO"** ricadente nella **"RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO"**;
- al Fg. 3 mappale 29: **"AMBITO AGRICOLO"** ricadente nella **"RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO"** con parte in **"FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO"**;
- al Fg. 3 mappale 115: **"AMBITO AGRICOLO"** ricadente nella **"RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO"**, con parte in **"FASCIA DI RISPETTO STRADALE"**, parte in **"FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO"**, parte in **"FASCIA DI RISPETTO DEI FONTANILI"**;
- al Fg. 3 mappali 116-117: **"AMBITO AGRICOLO"** ricadente nella **"RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO"**, nella **"FASCIA DI RISPETTO STRADALE"**, in area di **"VIABILITA' DI PROGETTO"**, in **"FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO"** e in **"FASCIA DI RISPETTO DEI FONTANILI"**;
- al Fg. 4 mappale 56: **"AMBITO AGRICOLO"** ricadente nella **"RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO"**, nella **"FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO"**;
- al Fg. 4 mappale 79: **"AMBITO AGRICOLO"** nei **"NUCLEI RURALI SPARSI"** ricadente nella **"FASCIA DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI"**, in parte nella **"RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO"**, parte nella **"FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO"**, parte in **"FASCIA DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI"** e parte in **"FASCIA DI RISPETTO DEI FONTANILI"**;
- al Fg. 4 mappale 80: **"AMBITO AGRICOLO"** ricadente nella **"RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO"**, in parte nella **"FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO"** parte in **"FASCIA DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI"**, parte in **"FASCIA DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI"** e parte in **"FASCIA DI RISPETTO DEI FONTANILI"**;
- al Fg. 4 mappale 81: **"AMBITO AGRICOLO"** ricadente nella **"RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO"**, in parte nella **"FASCIA DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI"**, parte in **"FASCIA DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI"** e parte in **"FASCIA DI RISPETTO DEI FONTANILI"**;



- al Fg. 7 mappale 76: **“AMBITO AGRICOLO”** ricadente nella **“FASCIA DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI”**, con parte in **“FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO”**;
- al Fg. 8 mappali 201-223: **“AMBITO AGRICOLO DI RISPETTO PAESISTICO”** ricadente nella **“FASCIA DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI”**, con parte in **“FASCIA DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI”** ;
- al Fg. 8 mappale 227: **“AMBITO AGRICOLO DI RISPETTO PAESISTICO”** ricadente nella **“FASCIA DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI”**, con parte in **“VIABILITA’ DI PROGETTO”** e parte in **“FASCIA DIRISPETTO DEL RETICOLO IDRICO”**;
- al Fg. 10 mappale 15: **“AMBITO AGRICOLO”** ricadente nella **“RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) – ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO E GANGLI”**.

Si allegano alla presente le prescrizioni urbanistiche delle N.T.A. del Piano delle Regole della Prima Variante Generale al P.G.T. approvata.

IL PRESENTE ATTO CONCLUDE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dott.ssa Crescenza Gaudiuso -



COMUNE DI CAMISANO
PROVINCIA DI CREMONA
REGIONE LOMBARDIA



DOCUMENTO DI PIANO **PIANO DEI SERVIZI** **PIANO DELLE REGOLE**

NORME TECNICHE DI **ATTUAZIONE**

ADOZIONE	del <u>16.10.2013</u>	CON DELIBERA C.C.	N° <u>40</u>
APPROVAZIONE	del <u>31.03.2014</u>	CON DELIBERA C.C.	N° <u>8</u>
PUBBLICAZIONE	del <u>04.06.2014</u>	SUL B.U.R.L.	N° <u>23</u>

Il Sindaco

Il Segretario Comunale



Dott. Architetto
LUCIANO MARIO AIOLFI
Via Alessandro Volta 2a
26019 Vailate (CR)
Tel. 0363 340603 - Fax 0363 341084
E-mail: luciano@aiolfi.it
Pec: luciano@pec.aiolfi.it

Variante Generale

**Piano di Governo
 del Territorio PGT**



5.2 Modalità di intervento

Le modalità d'intervento previste sono quelle di cui agli articoli 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5 delle presenti norme, tramite permesso di costruire o denuncia d'inizio attività.

I Piani Attuativi in corso di realizzazione o comunque approvati alla data di adozione della Variante Generale agli atti del Piano di Governo del Territorio, verranno realizzati sulla base delle norme vigenti al momento dell'applicazione ed in conformità a quanto sottoscritto nella convenzione.

Allo scadere della convenzione, se il Piano Attuativo non è stato ultimato, rimarranno comunque vigenti gli indici di edificabilità del piano stesso.

Tali indici potranno essere modificati solo mediante una variante al Piano delle Regole che ridefiniscono la zonizzazione urbanistica dell'ambito.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di verificare volta per volta la compatibilità delle lavorazioni insalubri, di cui all'allegato del D.M. 5.9.94 n. 509, che si intendono effettuare negli insediamenti e, quindi, concedere o negare l'autorizzazione.

Indici urbanistici per gli ambiti consolidati produttivi

- $U_f = 0,65 \text{ mq/mq}$
- $R_c = 60\%$
- $H = 10,00 \text{ m}$
- $D_f = 10,00 \text{ m}$
- $D_c =$ pari alla metà dell'altezza della nuova costruzione e comunque non inferiore a $5,00 \text{ m}$
- $D_s = 5,00 \text{ m}$, fatte salve le norme dettate dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione.

Almeno il 10% della superficie fondiaria dovrà essere sistemata a verde, con essenze di alto fusto (possibilmente autoctone) nella quantità minima di una ogni 50 mq.

Tale area dovrà essere preferibilmente posizionata sul perimetro esterno dei lotti edificabili, al fine di creare adeguate fasce tampone, composte da alberi frammisti ad essenze arbustive.

ART. 6 AMBITI AGRICOLI

Gli ambiti agricoli sono destinati all'attività agricola intesa come attività connessa alla coltivazione della terra, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali.

6.1 Destinazioni d'uso

Principale:	A
Non ammesse	R; P; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5; C.6; T; Ri; Is; Fs

In tali aree sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 2135 del codice civile.

6.2 Modalità di intervento

La costruzione di nuovi edifici è disciplinata, nella definizione degli interventi ammissibili e dei presupposti soggettivi e oggettivi, dagli art. 59 e 60 della L.R. 12/2005.

Nuovi edifici residenziali sono ammessi qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. Gli ampliamenti residenziali devono essere realizzati prioritariamente all'interno del corpo della cascina esistente anche riconvertendo rustici, stalle, fienili, mantenendo la struttura morfologica della cascina ed utilizzando materiali tradizionali.

In particolare, per gli edifici individuati come "edifici di valore architettonico ambientale" nell'elaborato PR allegato 2 'Ricognizione del patrimonio edilizio in ambito agricolo' ogni intervento deve:

- essere finalizzato alla conservazione dei valori ambientali, edilizi ed architettonici dell'insieme storico, con miglioramento del livello organizzativo e funzionale.
- Garantire il mantenimento, anche attraverso gli interventi di riuso edilizio, dei caratteri storici, leggibili nell'impianto tipologico e nelle zone porticate che caratterizzano le corti. I porticati antistanti alle abitazioni, alle stalle ed ai fienili sono oggetto di conservazione e tutela in quanto identificanti la tipologia originaria della cascina cremasca; pertanto dovranno essere mantenuti liberi e ogni intervento edilizio dovrà riproporre la forma originaria attraverso l'uso dei materiali tradizionali. E' ammesso l'inserimento di logge realizzate con struttura in legno.

Le modalità d'intervento previste sono quelle di cui agli articoli 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5 delle presenti norme generali.

6.3 Indici urbanistici

- If per l'abitazione dell'imprenditore agricolo:
 - su terreni a coltura orticolo o floricoltura specializzata = 0,06 mc/mq
 - su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente = 0,01 mc/mq
 - sugli altri terreni agricoli = 0,03 mc/mq
- Rc delle attrezzature ed infrastrutture produttive:
 - attrezzature agricole in genere = 10% dell'intera superficie aziendale
 - attrezzature orto-floro-vivaistiche = 20% dell'intera superficie aziendale
 - serre = 40% dell'intera superficie aziendale

Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT gli indici urbanistici sopraindicati sono incrementati del 20% come indicato al comma 4bis dell'art. 59 della L.R. 12/2005

- H per la residenza = 7,00 m
- H per le infrastrutture agricole = 9,00 m (misurata all'estradosso della copertura)
- H per silos e volumi tecnici = 15,00 m
- Df = 10,00 m
- Dc = pari alla metà dell'altezza della nuova costruzione e comunque non inferiore a 5,00 m.
- Distanza dai corsi d'acqua individuati nel Reticolo Idrico Minore :
 - 4 m per gli edifici residenziali i porticati e depositi per ricovero macchinari e prodotti agricoli
 - 10 m per stalle, silos, trincee e vasche di stoccaggio liquami

Per i nuovi allevamenti dovranno essere rispettate le distanze dalle zone residenziali, dalle zone produttive, dalle abitazioni di terzi e dalle abitazioni del centro aziendale, previste dal Regolamento Locale d'Igiene e dall'art. 18 della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

- Ds = 10,00 m, fatte salve le norme dettate dal Codice della Strada e dal suo regolamento di attuazione;
Le nuove costruzioni residenziali in funzione della conduzione del fondo devono essere realizzate entro una distanza massima di 100 m dalle costruzioni del nucleo aziendale.

I bacini per la piscicoltura e la pesca sportiva sono soggetti al rispetto dei criteri di verifica di idoneità paesistico-ambientale dell'art. 17 delle NTA del PTCP.

6.4 Edifici esistenti in ambito agricolo non più destinati ad uso agricolo

Gli edifici esistenti, appositamente individuati nell'ambito agricolo oppure di cui sia dimostrata la non utilizzazione ai fini agricoli da più di tre anni, potranno essere utilizzati da qualsiasi soggetto avente titolo, anche non imprenditore agricolo, con le seguenti modalità:

- I volumi già destinati alla residenza agricola, esistenti alla data di adozione della presente Variante al PGT, possono essere recuperati a funzione residenziale o tramite permesso di costruire o denuncia di inizio attività mediante interventi di cui all'art. 10 commi 10.1 10.2 10.3 10.4 del Titolo I – Norme Generali- delle presenti NTA. Tale intervento si configura come mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale e pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 delle NTA del Piano dei

Servizi, determina un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi pubblici che potrà essere monetizzata.

- Sono ammessi interventi di ampliamento da attuarsi una tantum fino ad un massimo di 150 mc; l'ampliamento deve essere attuato utilizzando prioritariamente, dove le condizioni lo permettono, porzioni di edifici esistenti dimessi dall'attività agricola. Tale ampliamento determina aumento del fabbisogno di aree per servizi.
- È inoltre consentito, mediante Piano di Recupero, il riutilizzo degli edifici individuati come "edifici di valore architettonico ambientale" nell'elaborato PR allegato 2 *'Ricognizione del patrimonio edilizio in ambito agricolo'*. L'intervento di recupero dovrà garantire l'impianto planivolumetrico e le caratteristiche tipologiche esistenti (sedime, linee di gronde e di colmo), i porticati antistanti alle abitazioni, alle stalle ed ai fienili sono oggetto di conservazione e tutela in quanto identificanti la tipologia originaria della cascina cremasca; pertanto dovranno essere mantenuti liberi. Ogni intervento edilizio dovrà riproporre la forma originaria attraverso l'uso dei materiali tradizionali. E' ammesso l'inserimento di logge realizzate con struttura in legno. Le superfetazioni, gli edifici e i manufatti prefabbricati in metallo e/o calcestruzzo di moderna fattura e individuati nell'elaborato PR allegato 2 come "edifici senza valore architettonico" o "edifici di recente costruzione" andranno demoliti. In questo caso sono ammesse esclusivamente le funzioni residenziali (R) e ristoranti e trattorie. Sono vietate tutte le altre destinazioni d'uso di cui all'art. 8 della "Normativa Generale" delle presenti NTA

ART. 7 AREE AGRICOLE DI RISPETTO PAESISTICO

Sono aree agricole prevalentemente inedificate d'immediato rapporto con gli ambiti urbani consolidati e gli ambiti di trasformazione previsti nel Documento di Piano, meritevoli di particolare tutela considerato il loro ruolo di connessione tra ambiti agricoli e l'abitato.

7.1 Modalità di intervento

In tale zona non è ammesso l'insediamento di nuove attività agricole sia residenze che infrastrutture.

Per le costruzioni esistenti alla data di adozione della Variante Generale del PGT sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino aumento del numero di capi allevati.

Le aree agricole di rispetto paesistico dell'abitato sono computabili ai fini della determinazione dell'edificabilità da attuarsi negli Ambiti Agricoli di cui all'art. 7.

Nelle aree agricole di rispetto paesistico è ubicata esclusivamente la "Cascina Dognini", individuata nella scheda n° 8 dell'elaborato PR allegato 2 *'Ricognizione del patrimonio edilizio in ambito agricolo'*

Qualora l'attività agricola venisse dismessa, sarà possibile mediante Piani o Programmi Attuativi utilizzare i volumi esistenti ai fini residenziali.
Sono ammesse le destinazioni d'uso e gli indici urbanistici (H, Df, Dc, Ds) previsti per l'Ambito residenziale consolidato di cui all'art. 5 delle presenti NTA.

ART. 8 AREE DI TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Le aree di valore paesistico-ambientale individuate dal PGT sono:

- Le aree di tutela dei fontanili
- Gli ambiti di rispetto ambientale e di tutela del reticolo idrico minore
- La rete ecologica

Sono aree soggette a regime di tutela dei caratteri morfologici e paesaggistici, essendo ancora dotati di una forte componente naturale e vegetazionale. In tali aree è esclusa ogni forma di nuova edificazione.

E' consentita la formazione di percorsi ciclo-pedonali attrezzati, finalizzati al collegamento tra aree abitate ed il territorio agricolo. L'amministrazione può prevedere speciali forme di sostegno per interventi volti alla sistemazione delle ripe ed alla qualificazione ambientale.

8.1 Aree di tutela dalle teste di fontanili

I Fontanili sono patrimonio storico naturalistico del territorio; non sono pertanto consentite opere di nuova edificazione né di manomissione dell'ambiente per un raggio di 50 m dalla testa del fontanile e per una fascia di 10 m su entrambi i lati lungo l'intero percorso del corso d'acqua come specificato nella normativa del reticolo idrico Minore.

Non sono consentite azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del relativo micro-ambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione.

Sono incentivati interventi di ricostituzione ed implementazione degli elementi naturalistici caratterizzanti i fontanili.

8.2 Aree di rispetto Ambientale e di tutela del reticolo idrico minore

Il Piano di Governo del Territorio individua aree di rispetto ambientale e di tutela del Reticolo Idrico Minore nelle quali sono vietate edificazioni e manomissioni dello stato dei luoghi.

ART. 9 RETE ECOLOGICA

Con la deliberazione n. **8/10962 del 30 dicembre 2009**, la Giunta Regionale ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l'area alpina e prealpina.

La **Rete Ecologica Regionale** è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al **Piano Territoriale Regionale** il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell'ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T. comunali; il P.T.R. aiuta a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all'assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema.

I documenti "**RER - Rete Ecologica Regionale**" e "**Rete Ecologica Regionale - Alpi e Prealpi**" illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale.

Il documento "**Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali**" fornisce indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione.

L'elaborato 'Rete Ecologica Regionale' suddivide il territorio lombardo in Settori, ognuno dei quali viene descritto attraverso una carta in scala 1:25.000 ed una scheda descrittiva ed orientativa ai fini dell'attuazione della Rete Ecologica.

Il comune di Camisano rientra nel settore n. 93 denominato "Alto Creмасco".

9.1 Descrizione generale

L'area ricade nelle province di Cremona a sud e Bergamo a nord ed è delimitata a ovest dal Parco Adda Sud, a sud dalla città di Crema, a est dall'abitato di Romanengo e a nord dalla città di Caravaggio.

Settore localizzato nel "cuore" dell'area prioritaria "Fascia centrale dei fontanili", nel tratto compreso tra i fiumi Adda e Serio, e come tale caratterizzato da un mosaico di fasce boschive relitte, fontanili, rogge, canali di irrigazione, zone umide, piccoli canneti, ambienti agricoli, prati stabili, incolti e finali. Si tratta di un'area strategica per la conservazione della biodiversità nella Pianura Padana lombarda, e di particolare importanza in quanto preserva significative popolazioni di numerose specie ittiche endemiche quali Panzarolo, Lampreda padana, Ghiozzo padano, Cobite mascherato e Trota marmorata, oltreché numerose specie di uccelli, la Rana di Lataste, il Gambero di fiume e rare specie di Odonati, Coleotteri acquatici e Miceti.

La principale area sorgente di biodiversità è costituita dal fiume Adda, che fiancheggia il settore orientale dell'area, particolarmente importante per numerose specie ittiche.

Il tratto medio del fiume, in particolare, è quello meglio conservato dal punto di vista idromorfologico e rispetto alla qualità delle acque, e ospita ricche popolazioni di Trota marmorata.

L'area è inoltre attraversata da nord a sud dal fiume Serio, che raggiunge nella riserva naturale regionale Palata Menasciutto i più elevati valori in termini di biodiversità in un contesto fluviale altrimenti in parte degradato.

Altre aree ricche di naturalità sono costituite dal PLIS del Tormo, dal Moso Cremasco e dalla fitta rete di fontanili e rogge nell'area centro-settentrionale del settore, che comprende anche il PLIS dei Fontanili di Capralba.

Vi è altresì compreso un importante corridoio ecologico costituito da un canale irriguo di elevato valore naturalistico, in particolare per flora ed ittiofauna, il Canale Vacchelli.

9.2 Elementi di tutela

SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT20A0003 Palata Menasciutto Zone di Protezione Speciale: IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud

Parchi Regionali: PR Adda Sud; PR del Serio

Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Palata Menasciutto

PLIS: Tormo; Fontanili di Capralba

9.3 Elementi della Rete Ecologica

Elementi primari

Gangli primari: Medio Adda; Fontanili tra Oglio e Serio

Corridoi primari: Fiume Serio; Corridoio della pianura centrale (da Lambro a Mella) – tratto Adda – Serio.

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi: D.d.g. 3 aprile 2007 – n. 3376 e Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia): 06 Fiume Adda; 27 Fascia centrale dei fontanili; 11 Fiume Serio.

Elementi di secondo livello

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia): UC35 Alta pianura lodigiana e cremasca; IN08 Fascia dei fontanili; FV69 Canale Vacchelli; FV58 Fascia dei fontanili fra Adda e Mella; AR40 Tormo; CP32 Sistema dei fontanili dell'Adda – sponda sinistra; CP37 Fascia dei fontanili della pianura centrale

Altri elementi di secondo livello: Campagne di Rivolta d'Adda; Aree agricole tra Caravaggio e Mozzanica; Aree agricole tra Pianengo e Casaletto Vaprio; Moso Cremasco; PLIS del Tormo

9.4 Indicazioni per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale

Vedi PTR dell'11/12/2007 (D.d.g. 16 gennaio 2008 – n. 6447), pag. 40, paragrafo "Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 1, 10, 14, 17, 19)", per le indicazioni generali.

Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la connettività:

- verso nord e sud lungo i fiumi Serio e Tormo;
- verso ovest con il fiume Adda;
- verso est con il Pianalto di Romanengo;
- verso ovest e est lungo il Canale Vacchelli;

1) Elementi primari e di secondo livello

06 Fiume Adda; Ganglio "Medio Adda"; 11 Fiume Serio; 27 Fascia centrale dei fontanili; PLIS del Tormo; Canale Vacchelli – Ambienti acquatici lotici: definizione di coefficiente naturalistico del deflusso minimo vitale (DMV), con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra; ripristino e creazione di zone umide laterali; mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, evitando la costruzione di difese spondali a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, abitazioni); mantenere le fasce tampone; eventuale ripristino di legnaie (nursery per pesci); mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; interventi di contenimento ed eradicazione di specie alloctone (es. Nutria, Siluro, altri pesci alloctoni).

06 Fiume Adda; Ganglio "Medio Adda"; 11 Fiume Serio; 27 Fascia centrale dei fontanili; PLIS del Tormo - Boschi: ripristino di fasce boscate ripariali; mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi; incentivare i imboschimenti con specie autoctone; conservazione di grandi alberi; creazione di alberi habitat (creazione cavità soprattutto in specie alloctone).

06 Fiume Adda; Ganglio "Medio Adda"; 11 Fiume Serio; 27 Fascia centrale dei fontanili; Ganglio "Fontanili tra Oglio e Serio"; PLIS del Tormo; Moso Cremasco - Zone umide: interventi di conservazione delle zone umide tramite escavazione e parziale eliminazione della vegetazione invasiva (canna e tifa); riapertura/ ampliamento di "chiarì" soggetti a naturale/artificiale interrimento; evitare l'interramento completo; creazione di piccole zone umide perimetrali (per anfibi e insetti acquatici).

06 Fiume Adda; 27 Fascia centrale dei fontanili; Ganglio "Fontanili tra Oglio e Serio"; Corridoio della pianura centrale (da Lambro a Mella) – tratto Adda – Serio; – Fontanili: incentivare la manutenzione dei fontanili per garantire la presenza delle fitocenosi caratteristiche, in particolare: sfalciare la vegetazione spondale a tratti e a periodi alternati, pulizia del fontanile per evitarne l'interramento, ricostruzione della vegetazione forestale circostante;

disincentivare la loro conversione ad altri utilizzi (es. laghetti di pesca sportiva); in generale deve essere attuata una gestione naturalistica.

06 Fiume Adda; Ganglio "Medio Adda"; 11 Fiume Serio; 27 Fascia centrale dei fontanili; Ganglio "Fontanili tra Oglio e Serio"; Corridoio della pianura centrale (da Lambro a Mella) – tratto Adda – Serio; Ambienti agricoli: incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli tramite: incentivazione del mantenimento di bordi di campi mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza), gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto; incentivazione delle pratiche agricole a basso impiego di biocidi, primariamente l'agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità floristica (specie selvatiche ad es. in coltivazioni cerealicole); disincentivo, controllo e impedimento di compianamento e di drenaggio che comportano l'eliminazione di depressioni temporaneamente inondate e dei ristagni d'acqua nei fossati; interventi di contenimento ed eradicazione di specie alloctone; creazione di piccole zone umide naturali su terreni ritirati dalla produzione grazie alle misure agroambientali contenute nei PSR; mantenimento delle stoppie nella stagione invernale.

Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chiroterteri; adozione di misure di attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici.

2) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana.

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività con l'area sorgente principale costituita dal fiume Adda.

9.5 Criticità

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari.

- a) **Infrastrutture lineari:** il principale elemento di frammentazione è costituito, oltreché dall'urbanizzato, dalla strada statale 415.
- b) **Urbanizzato:** area a matrice agricola, non eccessivamente urbanizzata. I principali insediamenti urbano sono costituiti dalle città di Crema, Pandino, Rivolta d'Adda;
- c) **Cave, discariche e altre aree degradate:** presenza di cave soprattutto lungo il corso del fiume Serio. Necessario il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora fossero oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione, in particolare attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate ripariali.



<p>LEGENDA</p> <p>BASE CARTOGRAFICA: Ortofoto 2003 Compagnia Generale di Riprese Aeree DUSAF 2 ARPA-ERSAF-Regione Lombardia</p>	<p>elementi primari</p> <ul style="list-style-type: none"> elemento di primo livello corridoio primario corridoio primario fluviale antropizzato ganglio primario varchi e relativa tipologia varco da deframmentare varco da mantenere e deframmentare Area prioritaria per la biodiversità 	<p>elemento di secondo livello</p> <ul style="list-style-type: none"> suddivisione interna agli elementi di primo e secondo livello area soggetta a forte pressione antropica area di supporto area ad elevata naturalità (boschi, caspuglieti, altre aree naturali o semi-naturali) area ad elevata naturalità (zone umide) area ad elevata naturalità (capri, tino)
	<p>elemento di secondo livello</p> <ul style="list-style-type: none"> suddivisione interna agli elementi di primo e secondo livello area soggetta a forte pressione antropica area di supporto area ad elevata naturalità (boschi, caspuglieti, altre aree naturali o semi-naturali) area ad elevata naturalità (zone umide) area ad elevata naturalità (capri, tino) 	<ul style="list-style-type: none"> confine area di studio confini provinciali confini comunali reticolo idrografico griglia di riferimento

Stralcio SCHEDA n. 93 per il comune di Camisano.

ART. 10 ZONE BOScate

Qualsiasi tipo di intervento sul patrimonio boschivo, così come individuato dalla Legge Regionale n. **31/08** dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Provinciale in qualità di Ente Forestale competente per territorio così come individuata dalla sopracitata legge.

Tutte le formazioni vegetali sottoposte a vincolo paesaggistico forestale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 227/01, per la loro attuazione, dovranno fare riferimento alle indicazioni del D.Lgs. 42/04." (OSSERVAZIONE N. 6 – PROVINCIA DI CREMONA)

ART. 11 ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI

Tutti i progetti di opere devono essere oggetto di valutazione paesistica in relazione alla sensibilità dei luoghi. I criteri da applicare sono quelli di cui alla D.G.R. 8 novembre 2002 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti".

ART. 12 ZONA DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI

Comprende le aree destinate alla protezione delle linee elettriche aeree esterne di trasporto ad alta tensione ed alla protezione delle persone rispetto all'esposizione alle onde elettromagnetiche. Nella fascia al suolo, identificabile dall'applicazione della normativa di settore, in funzione della tensione nominale d'esercizio delle linee stesse, non sono ammesse utilizzazioni edilizie di alcun tipo, salvo quelle preesistenti alla data di adozione della Variante Generale al PGT.

Sono ammesse invece nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti dei servizi e impianti pubblici esistenti, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato della natura, parcheggi pubblici.

Le linee elettriche non sono soggette a permesso di costruire, tuttavia i tracciati dovranno essere di volta in volta concordati con l'Amministrazione comunale con particolare riguardo alla salvaguardia delle zone con caratteristiche di pregio ambientale.

ART. 13 ZONA DI RISPETTO DI METANODOTTO

Comprende le aree destinate alla protezione delle persone e cose rispetto all'esposizione ai rischi connessi alla presenza dell'infrastruttura di trasporto di gas in pressione. Nella fascia al suolo, identificabile dall'applicazione della normativa di settore, sono vietati interventi di nuova edificazione o ampliamenti di edifici esistenti.

ART. 14 ZONE DI RISPETTO STRADALE

La Variante Generale al PGT prevede ed indica, in apposita cartografia, la rete delle principali vie di comunicazione stradale e la relativa classificazione funzionale.

I tracciati stradali di progetto riportati in cartografia hanno valore indicativo e saranno definiti in sede di progettazione esecutiva. La loro definizione è demandata a specifici strumenti attuativi di settore, se relativi all'intera opera o alla progettazione esecutiva, se si riferiscono a riqualificazioni stradali di modesta rilevanza.

Nelle zone agricole è consentita inoltre la costruzione di strade interpoderali di larghezza non superiore a 4 m d'iniziativa pubblica o consortile, anche se non previste dallo strumento urbanistico generale.

Le dimensioni delle fasce di rispetto stradale sono indicate negli elaborati DP 9, DP 12a/b, PR 1a/b e PR 7.

Si richiama a tal proposito l'art. 19, comma 2, della normativa del P.T.C.P. e la normativa dell'art. 16, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) relativa ai triangoli di visibilità in corrispondenza di intersezioni stradali a raso;

Nelle fasce di rispetto stradale non è ammessa alcuna opera edilizia fuori e dentro terra.

È tuttavia ammessa, previa approvazione degli enti competenti, la costruzione di:

- cabine di distribuzione dell'energia elettrica e del gas o contenenti impianti tecnologici devono rispettare, dal confine stradale, all'esterno del centro abitato, la distanza minima di 3 m così come previsto dall'art.29 D.P.R. 495/1992;
- parcheggi a raso;
- impianti per la distribuzione dei carburanti nel rispetto della normativa di cui al successivo art. 16;
- sostegni di linee telematiche, passaggio di reti in tubazioni sotterranee;
- reti idriche e di fognatura, metanodotti e gasdotti.

Dovrà in ogni caso essere rispettata la normativa dell'Art.16 del D.Lgs. 285/92 e del relativo regolamento di attuazione relativa agli atti vietati nelle fasce di rispetto stradale.

Il limite delle fasce di rispetto equivale al limite di edificabilità, salvo diverse prescrizioni riportate specificatamente negli elaborati di Piano. In tal caso, le aree di rispetto, pur rimanendo comunque inedificate, fanno parte della superficie di intervento fondiario o territoriale ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità. Le aree di rispetto possono essere computate ai fini del calcolo dell'edificabilità consentita nelle zone agricole.

Con apposito tratto grafico sono indicati sugli elaborati Dp Tav 12a/b; Pr Tav 1a/b e Ps Tav 1 i percorsi ciclabili e ciclo-pedonali in sede propria.

Essi potranno includere aree attrezzate per la sosta e il ristoro dei pedoni e dei ciclisti.

Tali percorsi dovranno essere garantiti negli interventi sia di iniziativa pubblica che privata.



Per la realizzazione di detti percorsi deve essere redatto progetto esecutivo, approvato dall'Amministrazione Comunale, che dovrà definire l'esatto tracciato dei percorsi stessi e dovrà garantirne la continuità fisica e funzionale.

La pavimentazione dovrà essere realizzata usando materiali coerenti all'ambiente circostante.

Nei percorsi ciclo-pedonali e nelle sistemazioni e costruzioni degli spazi pubblici o destinati ad uso pubblico dovranno essere osservate le disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ed in particolare il DPR 24.07.1996 n. 503 emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 30.03.1971 n. 118 nonché, per quanto applicabili, la L.R. n. 13/89 ed il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 14.06.1989 n. 236 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 15 EDIFICI ESISTENTI NELLE AREE DI RISPETTO

Per gli immobili che alla data di adozione della Variante Generale del PGT ricadono nelle fasce di rispetto stradale, nelle aree di tutela dei fontanili e negli ambiti di rispetto ambientale e di tutela del reticolo idrico minore, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale; gli eventuali ampliamenti dovranno svilupparsi nella direzione opposta a quella dell'infrastruttura o del bene di tutela; **sempre che la parte oggetto di ampliamento non rientri nella fascia di rispetto stradale e (OSSERVAZIONE N. 8 – PROVINCIA DI CREMONA)** previa acquisizione del parere favorevole dell'ente gestore, che attesti la non interferenza con le previsioni strategiche.

ART. 16 DISPOSIZIONI PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa, previa approvazione degli enti competenti, la costruzione di impianti per la distribuzione dei carburanti nel rispetto della L.R. 5 ottobre 2004 n. 24 e successivo Regolamento regionale 5 ottobre 2004, n. 5, e successive modifiche e integrazioni. È vietata l'installazione di servizi all'automezzo e all'utente; è consentita la realizzazione di attività commerciali integrative per una superficie massima di 100mq per ogni installazione; gli impianti per la distribuzione di carburante e le attività commerciali integrative potranno essere realizzate con un Rc pari al 10% dell'area e ad una distanza minima dalle abitazioni esistenti pari a 100m, fatte comunque salvo ulteriori disposizioni esistenti in materia di sicurezza che impongano distanze superiori.

ART. 17 VERDE PRIVATO

Sono aree destinate alla formazione del verde per giardini e parchi privati.

È vietata qualsiasi nuova costruzione e il computo delle relative aree a scopi edificatori. Le aree possono essere delimitate da recinzioni che individuino le proprietà. In detta zona è solo ammessa la realizzazione di parcheggi a raso e di attrezzature sportive ad uso privato, prive di copertura, quali, ad esempio, campi da tennis e piscine.

ART. 18 ORTI

Su aree di proprietà comunale, previa la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, o su aree di proprietà privata in zona agricola che si convenzionino con l'Amministrazione Comunale, è ammessa la formazione di orti.

COMUNE DI CREMA

C.F. 91035680197 – P.I. 00111540191 - Piazza Duomo, 25 - 26013 (CR)

AREA 2 - AFFARI GENERALI e PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

CDU 27-2017

Vista la richiesta n°17174 del 05.04.2017 presentata dall'Ing. Fabio Bettinelli, in qualità di C.T.U. del Tribunale di Cremona;

Vista la competenza in materia da parte del Servizio scrivente e la legislazione vigente;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n°380 del 06.06.2001 e successive modifiche e integrazioni;

SI CERTIFICA

che le aree, contraddistinte catastalmente al foglio n°38 con i mappali n°107, 108, 113, 114, 202, 235, 237, 301, sono classificate

DAL **PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**, APPROVATO CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°55 DEL 16.06.2011, PUBBLICATO SUL B.U.R.L. – SERIE AVVISI E CONCORSI N°51 DEL 21.12.2011, E **DALLA VARIANTE N°1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**, APPROVATA CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°93 DEL 18.12.2015, PUBBLICATA SUL B.U.R.L. – SERIE AVVISI E CONCORSI N°10 DEL 09.03.2016, COME:

FOGLIO N°38 - MAPPALE N°107

PIANO DELLE REGOLE

- Ambiti destinati all'attività agricola - Ambito Agricolo
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Artt: 14, 23, 23.1)

TAVOLA DEI VINCOLI

- Parte in fascia di arretramento stradale
Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole (Artt: 40.2)
- Aree nel P.T.C. Regionale del Fiume Serio
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Artt: 37, 38)
- Geosito di tutela 1
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Art: 33ter)
- Ambiti agricoli strategici di interesse del P.T.C.P.

FOGLIO N°38 - MAPPALE N°108

PIANO DELLE REGOLE

- Ambiti destinati all'attività agricola - Ambito Agricolo
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Artt: 14, 23, 23.1)

TAVOLA DEI VINCOLI

- Parte in fascia di arretramento stradale
Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole (Artt: 40.2)
- Aree nel P.T.C. Regionale del Fiume Serio
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Artt: 37, 38)
- Geosito di tutela 1
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Art: 33ter)
- Ambiti agricoli strategici di interesse del P.T.C.P.
- Orli di scarpate principali
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Art: 31)
- Fascia di rispetto del reticolo idrico di 4,00 metri
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Art: 36)

FOGLIO N°38 - MAPPALE N°113

PIANO DELLE REGOLE

- Ambiti destinati all'attività agricola - Ambito Agricolo
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Artt: 14, 23, 23.1)

TAVOLA DEI VINCOLI

- Aree nel P.T.C. Regionale del Fiume Serio
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Artt: 37, 38)
- Geosito di tutela 1
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Art: 33ter)
- Ambiti agricoli strategici di interesse del P.T.C.P.
- Fascia di rispetto del reticolo idrico di 4,00 metri
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Art: 36)
- Fascia di rispetto linea elettrica di alta tensione da 130.000 Volt

FOGLIO N°38 - MAPPALE N°114

PIANO DELLE REGOLE

- Ambiti destinati all'attività agricola - Ambito Agricolo
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Artt: 14, 23, 23.1)

TAVOLA DEI VINCOLI

- Aree nel P.T.C. Regionale del Fiume Serio
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Artt: 37, 38)
- Geosito di tutela 1
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Art: 33ter)
- Ambiti agricoli strategici di interesse del P.T.C.P.
- Orli di scarpate principali
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Art: 31)
- Parte vincoli monumentali - Edifici Vincolati ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs 42/2004

FOGLIO N°38 - MAPPALE N°202, 235

PIANO DELLE REGOLE

- Ambiti destinati all'attività agricola - Ambito Agricolo
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Artt: 14, 23, 23.1)

TAVOLA DEI VINCOLI

- Aree nel P.T.C. Regionale del Fiume Serio
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Artt: 37, 38)
- Parte fascia di arretramento stradale
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Art: 40.2)
- Ambiti agricoli strategici di interesse del P.T.C.P.
- Vincoli monumentali - Edifici Vincolati ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs 42/2004

FOGLIO N°38 - MAPPALE N°237, 301

PIANO DELLE REGOLE

- Ambiti destinati all'attività agricola - Ambito Agricolo
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Artt: 14, 23, 23.1)

TAVOLA DEI VINCOLI

- Aree nel P.T.C. Regionale del Fiume Serio
Norme Tecniche Attuative del Piano delle Regole (Artt: 37, 38)
- Ambiti agricoli strategici di interesse del P.T.C.P.
- Vincoli monumentali - Edifici Vincolati ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs 42/2004



Le prescrizioni urbanistiche delle norme tecniche del Piano per il Governo del Territorio vigente, riguardanti i mappali sopra riportati, sono allegate e sono parte integrante del certificato stesso.

Il presente certificato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 - lettera a - punto 2 della legge 183 del 12.11.2011 e successive modifiche e integrazioni, non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.


IL CERTIFICATO VIENE RILASCIATO IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Crema, **11 APR. 2017**

L'ISTRUTTORE
(Dott. Francesco Ferrari)




IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
(Geom. Annibale Lameri)




Crema, II RICEVENTE.....






Foglio n°38 Mappale n°107




Foglio n°38 Mappale n°108






Foglio n°38 Mappale n°113




Foglio n°38 Mappale n°114

11 APR. 2017







Foglio n°38 Mappale n°202



Foglio n°38 Mappale n°235



Foglio n°38 Mappale n°237



Foglio n°38 Mappale n°301

11 APR. 2017



PGT

Piano delle Regole


PdR 6 Norme Tecniche

VARIANTE n° 1

Variante parziale al Piano di Governo del Territorio

ARRIVATA - VV

11 APR. 2017



Adattato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23/07/2015
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 17/12/2015 e
n. 93 del 18/12/2015
Pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Inserzioni n. 10 del 09/03/2016

PGT

Piano di Governo del Territorio

Assessorato alla Pianificazione Territoriale e Ambientale



Comune
di Crema

TITOLO II - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 14

Ambiti del tessuto
urbano consolidato

ART. 14 - Ambiti del tessuto urbano consolidato

1. Il tessuto urbano consolidato è suddiviso dal presente Piano delle Regole in ambiti, intesi come insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli ai sensi dell'art.10 della L.R. n. 12/2005e s.m.i..

La suddivisione in ambiti è basata sulle caratteristiche tipologiche, sulla morfologia urbana, sui tipi edilizi, sulle destinazioni d'uso e sui parametri di edificabilità.

2. Gli ambiti disciplinati dal Piano delle Regole sono i seguenti:

- Nuclei di Antica Formazione (art. 15)
- Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale (art. 16)
 - a. Ambito con mantenimento dell'impianto architettonico tipologico originario (art. 16.1)
 - b. Ambito di recente impianto urbanistico (art. 16.2).
 - c. Ambito di recente impianto urbanistico perimetrato (art. 16.3)
- Tessuto urbano di completamento prevalentemente residenziale (art. 17) suddiviso in:
 - a. Ambito C1 (art. 17.1)
 - b. Ambito C2 (art. 17.2)
 - c. Ambito di applicazione del criterio compensativo per l'acquisizione delle aree appositamente indicate dal piano dei servizi (art.17.3)
- Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo direzionale (art. 18)
- Tessuto urbano consolidato da riqualificare in senso produttivo direzionale (art. 19)
- Tessuto urbano consolidato e di completamento esclusivamente produttivo (art. 20)
- Tessuto urbano consolidato prevalentemente commerciale (art. 21)
- Ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico (art. 22), suddivisi in:
 - a. palazzi, ville suburbane, ex linificio di origine storica e monumentale collocati nella periferia di Crema o nelle frazioni di origine storica (art. 22.1)
 - b. palazzi, ville ed edifici speciali che hanno mantenuto l'impianto architettonico tipologico originario(art. 22.2)
 - c. cascine (art. 22.3)






Titolo II

Disposizioni d'uso del suolo del territorio comunale

PGT

Piano delle Regole
PdR 6-Norme tecniche



- d. Verde privato (art. 22.4)
- Ambiti destinati all'attività agricola (art. 23), suddivisi in:
 - a. ambito agricolo (art. 23.1)
 - b. "Parco Agricolo del Moso" (art. 23.2)

CAPO II - PARAMETRI DI INTERVENTO PER IL TESSUTO CONSOLIDATO

ART. 15 - Nuclei di antica formazione

Art. 15

Nuclei di antica formazione

1. Sono parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbanistico – edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio architettonico, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi.

Vi rientra la città originariamente murata e le aree esterne alla strada di circonvallazione fisicamente e funzionalmente connesse.

Il perimetro del Nucleo di antica formazione è riportato nella tavola PdR 4.

2. Le aree libere da edificazione devono rimanere tali se non diversamente specificato nel successivo art. 15.1.6.
3. Al fine di tutelare la città originariamente murata, e le aree esterne alla strada di circonvallazione fisicamente e funzionalmente connesse, in particolare lo *skyline* e i profili tipologici – architettonici, non è possibile modificare le quote in colmo e in gronda degli edifici; ad eccezione dei casi in cui è contemplata la sostituzione edilizia, previa redazione di piano attuativo.
4. È consentita la realizzazione di finestre complanari, di aperture a tasca e di abbaini.
5. Gli abbaini sono consentiti esclusivamente negli edifici ove è prevista la modalità di intervento di ristrutturazione, purché con dimensioni coerenti con le finestre dell'edificio principale ed il contesto circostante.
6. Non è possibile aumentare la SIp, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) per gli edifici classificati nella tipologia X2 e Y1, previa la redazione di un piano attuativo o titolo abilitativo convenzionato;
 - b) mediante l'inserimento di nuovi orizzontamenti o soppalchi, ai sensi dell'allegato "B", compatibilmente con la modalità di intervento assegnata, senza la modifica della sagoma dell'edificio.
7. Non è possibile modificare la SC, ad eccezione dei seguenti casi:



11 APR. 2017



di cascina", così come individuata nella tavola 6 delle schede apposite purchè venga garantita e non venga pregiudicata la tipologia della cascina.

3. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie, che non sono scomputabili.
4. Tutte le destinazioni ammesse, con l'eccezione di quelle legate all'attività agricola, comportano un deficit della dotazione di servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale cui si dovrà provvedere nella misura e con le modalità stabilite dai precedenti articoli 6 e 7.

Art. 22.4 - Verde privato

1. Sono gli ambiti costituiti da aree e immobili aventi valenza paesaggistica in ragione della loro ubicazione e/o ambientale per la presenza di parchi e giardini.
2. Sono ammesse tutte le categorie di interventi edilizi nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

H = 7,00 m;

UF = 0.03 mq/mq;

Q = 20%.

3. Gli interventi edilizi dovranno essere realizzati in modo da salvaguardare gli ambiti di pregio paesaggistico e ambientale.

E' prescritto il mantenimento delle alberature di alto fusto esistenti, nonché delle principali essenze, salvo comprovate esigenze di avvicendamento e/o sostituzione.

L'eventuale realizzazione di autorimesse pertinenziali e di locali accessori dovrà armonizzarsi con il contesto esistente senza compromettere l'area cortilizia.

4. Gli spazi di manovra veicolare, i parcheggi a raso ed i piazzali, dovranno essere sistemati mediante apposite pavimentazioni filtranti.
5. E' ammessa la destinazione d'uso della categoria funzionale A (abitativa/direzionale/ ricettiva/commercio al dettaglio).
6. Sono escluse le seguenti categorie funzionali: B (funzioni commerciali), C (funzioni produttive) e D (attrezzature ricreative e di spettacolo).

Art. 22.4
Verde privato**CAPO IV - AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA****ART. 23 - Generalità**

1. Le aree destinate all'agricoltura sono distinte in:
 - ambito agricolo (art. 23.1);

Art. 23
Generalità

- "Parco Agricolo del Moso" (art. 23.2).

2. Nelle aree destinate all'agricoltura sono ammesse esclusivamente le opere destinate a soddisfare le esigenze connesse alla conduzione delle aziende che esercitano l'attività agricola, in possesso dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legislazione vigente.
3. Gli edifici a destinazione non agricola, ad eccezione di quelli del successivo periodo, non ricompresi negli ambiti di valore paesaggistico classificati come cascine possono tutti essere interessati da interventi edilizi fino alla ristrutturazione senza aumento della SIp e senza il cambio della destinazione d'uso.

Gli edifici esistenti alla data di approvazione del PGT, non residenziali e non individuati come elementi di valore ambientale e paesaggistico presenti nel territorio non urbanizzato e disciplinati dal precedente articolo 22.3 – cascine – possono essere oggetto di trasformazione urbanistica con piano attuativo esteso all'intero lotto di proprietà, senza incremento della superficie coperta in atto e con mantenimento della SIp esistente, o eventualmente incrementabile fino al raggiungimento della SIp massima, calcolata applicando alla sagoma dell'edificio in essere, le definizioni di cui all'allegato B – modalità di calcolo della SIp delle presenti norme, estesa a tutte le destinazioni d'uso.

E' ammesso il mutamento della destinazione d'uso.

4. Oltre alle disposizioni del presente articolo, vanno applicate anche le disposizioni di cui: al successivo Titolo IV riguardante la tutela degli elementi di valore ambientale e paesaggistico presenti nel territorio non urbanizzato e le previsioni contenute nel precedente articolo 22.3 – cascine.
5. Le vasche di stoccaggio liquame, gli impianti tecnologici, i silos e le ulteriori tipologie di attrezzature ed infrastrutture produttive, ancorché mobili, concorrono nel calcolo del rapporto di copertura dei successivi articoli.
6. Gli interventi di nuova costruzione o ampliamento devono avvenire in conformità con i caratteri dimensionali e costruttivi propri dell'edificazione in zona agricola, in modo da salvaguardare il contesto paesistico circostante.
Le escavazioni destinate ad itticoltura, pesca sportiva o semplice "arredo", devono rispettare i criteri fondamentali per la verifica dell'idoneità paesaggistica – ambientale, dettati dall'art. 17 del P.T.C.P.
7. Le recinzioni, per non pregiudicare l'utilizzo agricolo del territorio, potranno essere realizzate esclusivamente con paletti infissi al suolo, senza cordolo di calcestruzzo, e collegate da una rete metallica, legno o siepe.

In caso di comprovate e documentate esigenze connesse all'attività agricola e/o dell'allevamento è possibile prevedere

1 APR. 2017



deroghe.

8. Quanto alle destinazioni d'uso si applicano le previsioni dei precedenti commi 2 e 3 e dell'art. 22.3.5 in caso di riconversione delle cascine per funzioni non agricole.
9. La struttura sportiva del campo da golf, esistente in ambito agricolo, potrà prevedere l'insediamento di funzioni connesse all'attività svolta esclusivamente all'interno degli edifici esistenti, senza possibilità di realizzare nuove costruzioni o ampliamenti.

Art. 23.1 – Ambito agricolo

1. L'edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
 - a. $U_f = 0,01$ mq/mq per la residenza rurale a servizio dell'azienda agricola;
 - b. $U_f = 0,03$ mq/mq per la residenza rurale a servizio di attività orticola o floricola specializzata;
 - c. $H = 7$ m per la residenza rurale;
 - d. $Q = 10\%$ della superficie produttiva dell'intera azienda compresi gli appezzamenti esistenti su terreni di Comuni contermini nel caso di attività agricola tradizionale;
 - e. $Q = 30\%$ per le serre;
 - f. $Q = 10\%$ per gli allevamenti intensivi.
2. In questo ambito sono ammessi, previa approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale: impianti pubblici quali strade; reti di telecomunicazioni; trasporto energetico; acquedotti; fognature e le opere di riconosciuto interesse regionale; canili; servizi di interesse pubblico che richiedano localizzazioni isolate.
3. Per le aree ricadenti all'interno nel PTC del Serio, trovano applicazione anche le norme discendenti dal P.T.C. del Serio, nonché quelle di dettaglio contenute nel Piano di Settore Agricoltura – stralcio della zootecnia.

Nel territorio del Parco regionale del Serio non sono ammessi nuovi allevamenti intensivi.

Art. 23.2 - Parco agricolo del Moso

1. Si tratta delle aree agricole e/o a copertura vegetazionale, di valore ambientale e naturalistico, che hanno ottenuto il riconoscimento da parte della Provincia di carattere sovracomunale.
2. Per queste aree si prevedono la formazione di specifici Programmi Pluriennali di Intervento, di Piani Attuativi o regolamenti d'uso

Art. 23.1
Ambito agricolo**Art. 23.2**
Parco agricolo del Moso

le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.lgs. 227/01, ancorché le stesse siano o meno riportate in appositi elenchi o cartografie. Per tali aree individuate come "boschi", la competenza è provinciale.

Art. 30.2

Alberi monumentali

Art. 30.2 – Alberi monumentali

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) individua gli alberi monumentali vincolati.
2. Ai sensi della Legge 10/2013, art 7, per "albero monumentale" si intende:
 - a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensione, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
 - c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
3. Sono vietati, salvo che per motivi di sicurezza e incolumità, problemi di stabilità o fitopatologici, il danneggiamento e l'abbattimento degli alberi di interesse monumentale o "alberi monumentali" ubicati nelle aree evidenziate nella tavola dei Vincoli PdR 1.3 ed indicati nella "Carta delle Tutele e Salvaguardie" ed in Appendice E), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della presente Normativa, in quanto rappresentano elementi di elevato pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale.

Art. 31

Le scarpate morfologiche

Art. 31 - Le scarpate morfologiche

1. Le scarpate morfologiche sono aree di origine naturale a forte acclività che fungono da rapporto tra superfici del territorio generalmente piane, poste a quote altimetriche differenti e di diversa origine, sono individuate: nella Carta delle tutele e delle salvaguardie del PTCP; nella tavola dei vincoli PdR 1.3 e nella tavola ambientale PdR 5.



1 APR. 2017

2. I tratti significativi delle scarpate principali (altezza superiore a 3 m) e secondarie (altezza inferiore a 3 m), in quanto emergenze morfologico-naturalistiche, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono degli elementi di notevole interesse paesistico.

Essi concorrono a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario.

Per gli orli di scarpata principali e secondari, non ancora alterati dal tessuto urbano, non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici.

Sono vietati gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione per una fascia di 10 m in entrambe le direzioni dall'orlo di tali scarpate, mentre sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale; gli eventuali ampliamenti devono svilupparsi nella direzione opposta all'orlo di scarpata.

Sono consentiti quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di cava, di piscicoltura e/o pesca sportiva e le bonifiche agricole (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli), che non portano alla perdita dei riferimenti significativi del disegno territoriale originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali della vegetazione esistente.

La possibilità di effettuare interventi e trasformazioni che alterino tali elementi è ammissibile solamente per la realizzazione di opere di interesse pubblico non altrove ubicabili a fronte di interventi di parziale compensazione naturalistica da definire in base alle caratteristiche del comune, alla natura dell'intervento e ai criteri di sostenibilità previsti dal PTCP di cui alla Normativa e in particolare all'Appendice D "Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali".

3. Le fasce di rispetto, non ancora alterate dal tessuto urbano, possono essere parzialmente destinate a strade campestri o a canali di raccolta e drenaggio delle acque.

Art 32 - Gli elementi residui della centuriazione romana

1. Rientrano nella definizione del presente articolo le parti del territorio comunale in cui permangono evidenti segni, sia localizzati che diffusi, della centuriazione romana.
2. Nelle zone individuate dalla tavola PdR 1.5 è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi riferiti alla



Art. 32

Gli elementi residui della centuriazione romana

Art. 33 ter
Geositi

Art. 33 ter – Geositi

1. Il Geosito del Moso, per il suo valore geomorfologico, è ritenuto di importanza regionale dal PPR. Il PTCP ha apportato una perimetrazione più precisa, nonché delle previsioni conformative di maggior definizione rispetto alla disciplina paesaggistica regionale, in conformità con quanto previsto dall'art. 22 comma 6 del Piano Territoriale Regionale - Piano Paesaggistico Regionale, Normativa (di seguito PTR- PPR, Normativa).
2. Il Geosito denominato Dosso di Izano-Offanengo, di rilevanza locale, è stato individuato dal PTCP.
3. Il livello di Tutela 1 – è assegnato dal PTCP (color verde nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie del PTCP) ad entrambi i Geositi, in quanto al loro interno possono esserci elementi, forme, processi e depositi di interesse scientifico, didattico, naturalistico, storico e fruitivo.
4. All'interno del Geosito è da perseguire la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi peculiari quali: scarpate, tratti di corsi d'acqua ad andamento naturale, forme relitte costitutivi del paesaggio e la salvaguardia delle presenze significative della naturalità. Ogni tipo di attività o di intervento deve avvenire perseguendo la valorizzazione dei percorsi storici presenti, delle presenze edilizie e dei nuclei di antica formazione e di tutti gli elementi di rilevanza.
5. Le trasformazioni del territorio, che prevedano modificazioni morfologiche e/o la predisposizione di elementi antropici intrusivi e permanenti, ammesse dalla disciplina del Presente PGT o dalla Pianificazione attuativa sono consentite, fatta salva la compatibilità paesistico-ambientale ai sensi art. 20 comma 4 del PTCP e il rispetto degli elementi di tutela elencati nel Titolo IV delle presenti norme diversi dai geositi.
6. Eventuali trasformazioni quali: bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattiva, opere di canalizzazione, dovranno prevedere assetti finali che possano modificare, senza snaturare, gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito, con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche, prevedendone la possibilità di modifica dell'andamento, ma non di eliminazione delle stesse.
7. L'attività agricola e ogni altra attività nei territori liberi interni al geosito, dovranno tener conto della salvaguardia e della valorizzazione delle forme geologiche e geomorfologiche evidenziate nelle tavole allegate oltre ad eventuali ulteriori riscontri derivanti da successivi approfondimenti.
8. Le presenti norme non si applicano alle aree già urbanizzate e ricadenti: nel tessuto urbano consolidato, negli ambiti di

11 APR. 2017



trasformazione già individuati dal documento di Piano, nei piani attuativi convenzionati o nel Piano dei Servizi, in quanto di specificità naturalistiche, geologiche e/o storico-culturali degne di tutela.

Art. 34 - Fontanili

1. Sono soggette a regime di tutela i fontanili, in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto sistema di elevato valore ecologico e naturalistico.
2. Non sono consentite opere di urbanizzazione e di nuova edificazione per un raggio di 50 m dalla testa del fontanile e per una fascia di 10 m su entrambi i lati lungo i primi 200 m dell'asta, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale.

Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella della testa del fontanile.

3. Non sono altresì consentiti azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione.

Art. 35 - Zone umide

1. Sono soggette a regime di tutela le zone umide, quali i laghetti di cava rinaturalizzati anche di nuova formazione, indicate nella tavola dei vincoli, come previsto dal PTCP poiché costituiscono biotopi di elevato interesse ecologico e naturalistico.
2. Per le zone umide non sono consentiti:
 - a) interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta sino ad un intorno di 50 m dal confine ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale e le strutture di servizio connesse alle attività agricole e ricreativo-sportive. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella delle zone umide. In ogni caso non è ammesso comunque prevedere urbanizzazioni che isolino completamente l'elemento di tutela, ovvero è vietata l'edificazione lungo tutti i lati, anche se viene mantenuta la distanza di tutela prevista dei 50 m, onde mantenerne la percezione visiva attraverso un cono

Art. 34 Fontanili



Art. 35 Zone umide

CAPO II - RETICOLO IDROGRAFICO

Art. 36 - Reticolo idrografico

1. Il reticolo idrografico è costituito dal reticolo idrico principale, dal reticolo idrico minore, e dai corsi d'acqua non ricompresi in quest'ultimo ed individuati sulla tavola PdR 1.6.

Art. 36

Reticolo idrografico


Art. 36.1- Norme comuni al reticolo idrografico

1. Il PGT individua in un elaborato grafico specifico le fasce di rispetto.

L'indicazione cartografica costituisce il riferimento territoriale, mentre il limite reale dovrà essere misurato sul posto, volta per volta, riportando le misure indicate nella successive tabelle.

2. La distanza, misurata in linea perpendicolare alla direzione principale del tratto rettilineo o radiale in caso di tratto in curva, è presa partendo dalla linea di miglior allineamento del ciglio di sponda, costituito dalla linea che mediamente intercetta la direttrice di questi margini, siano essi, in più punti, irregolari, che delimita la riva alla quota del piano campagna o del piede esterno dell'argine come da schemi esemplificativi.


Art. 36.1

Norme comuni al reticolo
idrografico


Esempio 1 - Vista planimetrica tipo

11 APR. 2017







Esempio 2 - Vista planimetrica tipo



Sezione tipo 1



Sezione tipo 2



Sezione tipo 3

3. Nella presentazione delle istanze riguardanti attività edilizie o urbanistiche, dovrà essere prodotto il rilievo di dettaglio, in scala adeguata, degli allineamenti e del limite effettivo della fascia di rispetto.
4. All'interno delle fasce di rispetto, così come individuate negli articoli successivi, sono vietate nuove edificazioni, comprensive le interrate, e movimenti di terra.

11 APR. 2017



5. All'interno delle fasce di rispetto ricomprese nel perimetro del centro edificato è consentita la realizzazione di recinzioni di tipo leggero da concordare con i regolatori dei corsi d'acqua, facilmente rimovibili e ricollocabili che dovranno essere rimosse ogni volta si debba procedere alle operazioni di manutenzione dei corsi d'acqua, senza alcun onere a carico degli enti procedenti.
Per recinzioni di tipo leggero si intendono quelle in paletti e rete metallica ancorati anche con manufatti interrati a raso.
6. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie, canali, e nuova edificazione per esigenze agricole, non deve interferire con la presenza dei corsi d'acqua individuati nel reticolo idrografico.
7. Sono ammessi interventi finalizzati alla manutenzione e al miglioramento funzionale dei corsi d'acqua che comportino anche modifiche marginali del tracciato.
8. Sono vietate opere d'interramento e impermeabilizzazione delle sponde e del fondo, se non per motivi idraulici legati ad esigenze irrigue o a salvaguardia della pubblica incolumità.
9. Sono vietate opere di tombinatura fatta eccezione per esigenze di interesse pubblico, da valutarsi nel contesto circostante, in connessione alla pubblica incolumità.
10. La realizzazione di passaggi pedonali e ponti carrabili, da valutarsi nel contesto circostante e con le reali esigenze, non deve interferire con la viabilità e non compromettere la funzionalità del corso d'acqua.
11. Tutti gli interventi devono garantire la conservazione degli habitat naturali significativi, le biodiversità esistenti, nonché il valore di corridoio ecologico.
12. Nelle fasce di rispetto devono essere conservati e valorizzati gli elementi di particolare pregio naturalistico eventualmente presenti.
13. Nelle fasce di rispetto è possibile realizzare strade campestri ed opere di raccolta e drenaggio delle acque.
14. E' vietato il deposito anche temporaneo di materiali, quali stallatico, rottami ecc., ad una distanza inferiore a 20 metri, misurata dal ciglio superiore delle sponde dei corsi d'acqua.
15. Per il reticolo idrografico ricadente nell'ambito tutelato dal parco regionale del Serio, oltre alla presente normativa si applicano i disposti dell'art. 29 delle N.T.A. di P.T.C. vigente.

Art. 36.2
Reticolo idrico principale

Art. 36.2 - Reticolo idrico principale

1. Il Reticolo Idrico Principale, di competenza regionale, aggiornato alle ultime modifiche introdotte dalla regione Lombardia, contempla i seguenti corsi d'acqua:

Reticolo Idrico Principale nel territorio del Comune di Crema							
n. prog	Rif. Elenco Acque Pubbliche	(1)	DENOMINAZIONE	SBOCCO	COMUNI attraversati o lambiti (2)	limiti del corso pubblico	
.	N.ord.						
1	5	CR004	Fiume Serio	Fiume Adda	Casale Cremasco-Vidolasco, Castelgabbiano, Sergnano, Pianengo, Ricengo, Crema, Madignano, Ripalta Guerina, Ripalta Arpina, Montodine	Tutto il corso	A
2	94	CR017	Roggia Cresmiero (3)	Fiume Serio	Crema, Bagnolo Cremasco	Tutto il Corso	A


 : decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, in G.U. 3 settembre 1918 al n. 208)

(1) : codice regionale di riferimento, utilizzato per il Reticolo Idrico Principale
 (2) : in provincia di Cremona
 (3) : iscritto nel Reticolo Idrico Principale dallo sbocco al ponte di via Macello

2. Le opere da realizzarsi nell'ambito interessato dal fiume Serio sono soggette al benessere: della Regione Lombardia; dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO); del Parco Regionale del fiume Serio; dell'Autorità di bacino; e dal Comune per quanto di competenza.
3. Le opere da realizzarsi nell'ambito interessato dal Colatore Cresmiero, dallo sbocco all'incrocio di via del Macello, come indicato nella tabella di cui sopra, sono soggette all'autorizzazione della Regione Lombardia e del parere del Consorzio di Gestione.
4. La larghezza delle fasce di rispetto, prescritte per ciascun elemento, sono le seguenti:

11 APR. 2017



n. prog.	Corso d'acqua	Fasce di rispetto (espresse in metri)
1	Fiume Serio	Valgono le prescrizioni delle normative sovracomunali del PAI e del PTC del Parco del fiume Serio
2	Roggia Cresmiero	10,00

Art. 36.3
Canale Vacchelli**Art. 36.3 - Canale Vacchelli**

1. Il canale Vacchelli è interessato da una zona di tutela e salvaguardia prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dal Piano Territoriale Regionale (PTR).
2. Il PTR prescrive che per i territori compresi in una fascia di 10 metri misurata dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati, fatti salvi interventi per la realizzazione di opere pubbliche da valutarsi con specifica attenzione non solo in riferimento all'attento inserimento nel paesaggio ma anche alla garanzia di realizzazione di correlati interventi di riqualificazione delle sponde, delle alzaie e delle fasce lungo il corso d'acqua.
3. Nella fascia di tutela individuata dal PTCP non sono consentite attività o azioni che comportino in modo diretto o indiretto l'alterazione o il degrado dei caratteri paesaggistici e ambientali.

In caso di interventi edificatori, oltre al rispetto degli interventi di interesse paesaggistico dovranno essere previste o accertate opportune forme di mitigazione e compensazione per la valorizzazione delle componenti strutturali del paesaggio.
4. Il PTCP individua il canale Vacchelli come elemento costitutivo della rete ecologica provinciale e pertanto ogni intervento ricadente in un intorno di 20 m è disciplinato anche dall'articolo 33 delle presenti norme.
5. Le opere da realizzarsi nell'ambito interessato dal canale Vacchelli sono inoltre soggette all'acquisizione del parere del Consorzio di Gestione.



Art. 36.4 - Reticolo idrico minore

Art. 36.4
Reticolo idrico minore

1. Il Reticolo Idrico Minore è la porzione del Reticolo Idrografico, che contempla i seguenti corsi d'acqua:

Reticolo Idrico Minore nel territorio del Comune di Crema						
n. prog	Riferimento Elenco AA P. n.ord.	DENOMINAZIONE	FOCE o sbocco	COMUNI attraversati o lambiti (1)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua (2)	Dispositivo
3	8	Roggia Rino o Rino Fontana	Serio, n.5	Crema, Campagnola Cremasca, Capralba	Tutto il corso	A
4	9	Roggia Morgola	Roggia Molinara, n.11	Crema, Pianengo, Campagnola Cremasca, Sergnano	Tutto il corso	A
5	10	Roggia Senna	Roggia Molinara, n. 11	Crema, Pianengo, Sergnano	Tutto il corso	A
6	11	Roggia Molinara	Fiume Serio, n.5	Crema, Pianengo, Sergnano	Tutto il corso	A
2	94	Roggia Cresmiero (3)	Fiume Serio, n.5	Crema, Bagnolo Cremasco	Tutto il corso	D
7		Roggia Cresmierolo	Roggia Cresmiero, n.94	Crema, Campagnola Cremasca	Tutto il corso	D
8		Roggia Rinetto	Roggia Cresmiero, n.94	Crema, Campagnola Cremasca	Tutto il corso	D
9	12	Fiume Serio Morto	Fiume Adda n.2	Pizzighetone, Cappella Cantone, San Bassano, Castelleone, Ripalta Arpina, Madignano, Crema, Offanengo, Ricengo, Casale Cremasco, Camisano	Tutto il corso	D
(1) : tra parentesi gli altri Comuni, attraversati o lambiti						
(2) : da riferirsi al territorio di competenza del Comune						
(3) : dal ponte di via Macello allo sbocco è inserito nel Reticolo Idrico Principale d.g.r. 8127/2008						
A : D. Luogotenenziale 23 maggio 1918 – G.U. 3 settembre 1918 al n. 208						
D : D.P.R. 1 febbraio 1957 – G.U 14 giugno 1957 n. 149 – Terzo Elenco Suppletivo						



11 APR. 2017



2. La roggia Cresmiero rientra nel reticolo idrico minore per il tratto non rientrante nel Reticolo Idrico principale (a monte da via del Macello).

Il tratto a monte da via Indipendenza è vincolato ai sensi del D.Lgs n° 42\04 e successive modifiche e integrazioni.

3. La larghezza delle fasce di rispetto, prescritte per ciascun elemento, sono le seguenti:

Reticolo Idrico Minore Fasce di rispetto				
n. prog.	DENOMINAZIONE	FOCE o sbocco	FASCIA di rispetto espressa in metri	SPONDA
3	Roggia Rino o Rino Fontana	Serio, n.5	10	d/s
4	Roggia Morgola	Roggia Molinara, n.11	4	d/s
5	Roggia Senna	Roggia Molinara, n. 11	4	d/s
6	Roggia Molinara	Fiume Serio, n.5	4	d/s
2	Roggia Cresmiero	Fiume Serio, n.5	10	d/s
7	Roggia Cresmierolo	Roggia Cresmiero, n.94	4	d/s
8	Roggia Rinetto	Roggia Cresmiero, n.94	4	d/s
9	Fiume Serio Morto	Fiume Adda n.2	10	d/s



Art. 36.5 - Reticolo idrografico non rientrante nel reticolo idrico principale e minore.

1. Il Reticolo Idrografico non rientrante nel reticolo principale e minore, in tutto o in parte coperto dalle acque, individuato nella tavola PdR 1.6 allegata e così elencato:

Art. 36.5
Reticolo idrografico non rientrante nel reticolo idrico principale e minore

Reticolo idrografico non rientrante nel reticolo idrico principale e minore	
n. prog	DENOMINAZIONE
10	Bocchello Babbiona della Roggia Alchina
11	Bocchello Bassanengo, Cardinale della Roggia Alchina
12	Bocchello Concavallo della Roggia Comuna
13	Bocchello dei Mosi della Roggia Alchina
14	Bocchello del Bosco della Roggia Alchina
15	Bocchello del Pozzo della Roggia Alchina
16	Bocchello della Roggia Malcontenta del Serio Morto
17	Bocchello della Roggia Mandora del Serio Morto
18	Bocchello della Roggia Borromea
19	Bocchello della Roggia Garzide
20	Bocchello della Roggia Sena o Sena Orientale
21	Bocchello delle Oche della Roggia Alchina
22	Bocchello di Chieve della Roggia Comuna
23	Bocchello Fossato Nuovo o di Capergnanica della Roggia Comuna
24	Bocchello Mocchia della Roggia Alchina
25	Bocchello Pipone della Roggia Pino
26	Bocchello Quarantina della Roggia Comuna
27	Bocchello Roverpietta della Roggia Comuna
28	Bocchello Saletti della Roggia Molinara
29	Bocchello Severgnini della Roggia Alchina
30	Canale Vacchelli
31	Cavo di S.antonio
32	Cavo Senassone
33	Cavo Turati
34	Colatore Mantegazza del Serio Morto



11 APR. 2017



35	Colatore Rino
36	Coli S.Benedetto
37	Colo Cresmierolo
38	Colo del Cresmiero
39	Rio Cresmierolo
40	Roggia Acquarossa
41	Roggia Alchina
42	Roggia Alchinetto
43	Roggia Archetta
44	Roggia Borromea
45	Roggia Bovina
46	Roggia Canaletto
47	Roggia Castagnola
48	Roggia Cavallanza
49	Roggia Comuna
50	Roggia delle Schiave
51	Roggia Fontana
52	Roggia Fossetta
53	Roggia Garzide
54	Roggia Gavezzolo
55	Roggia Gerurdella
56	Roggia Mandora del Serio Morto
57	Roggia Menasciutto
58	Roggia Mondura del Serio Morto
59	Roggia Ora
60	Roggia Pestiola
61	Roggia Pino dei Mosi
62	Roggia Rino Miscarina
63	Roggia Rino Misserina
64	Roggia Senassa
65	Roggia Senetta
66	Roggia Taglio
67	Roggia Traversino



68	Scaricatore del Canale Vacchelli
69	Scaricatore della Roggia Molinara

2. La larghezza delle Fasce di rispetto, prescritte per ciascun elemento del Reticolo idrografico non rientrante nel reticolo idrico principale e minore sono riportate nella tavola PdR 1.6 e nella seguente Tabella:

Reticolo Idrografico non rientrante nel reticolo idrico principale e minore fasce di rispetto			
n. prog	DENOMINAZIONE	FASCIA di rispetto espressa in metri	SPONDA
10	Bocchello Babbiona della Roggia Alchina	4	d/s
11	Bocchello Bassanengo, Cardinale della Roggia Alchina	4	d/s
12	Bocchello Concavallo della Roggia Comuna	4	d/s
13	Bocchello dei Mosi della Roggia Alchina	4	d/s
14	Bocchello del Bosco della Roggia Alchina	4	d/s
15	Bocchello del Pozzo della Roggia Alchina	4	d/s
16	Bocchello della Roggia Malcontenta del Serio Morto	4	d/s
17	Bocchello della Roggia Mandora del Serio Morto	4	d/s
18	Bocchello della Roggia Borromea	4	d/s
19	Bocchello della Roggia Garzide	4	d/s
20	Bocchello della Roggia Sena o Sena Orientale	4	d/s
21	Bocchello delle Oche della Roggia Alchina	4	d/s
22	Bocchello di Chieve della Roggia Comuna	4	d/s
23	Bocchello Fossato Nuovo o di Capergnanica della Roggia Comuna	4	d/s
24	Bocchello Mocchia della Roggia Alchina	4	d/s
25	Bocchello Pipone della Roggia Pino	4	d/s
26	Bocchello Quarantina della Roggia Comuna	4	d/s
27	Bocchello Roverpietta della Roggia Comuna	4	d/s
28	Bocchello Saletti della Roggia Molinara	4	d/s
29	Bocchello Severgnini della Roggia Alchina	4	d/s
30	Canale Vacchelli	10	d/s



11 APR. 2017



31	Cavo di S.antonio	4	d/s
32	Cavo Senassone	4	d/s
33	Cavo Turati	4	d/s
34	Colatore Mantegazza del Serio Morto	4	d/s
35	Colatore Rino	4	d/s
36	Coli S.Benedetto	4	d/s
37	Colo Cresmierolo	4	d/s
38	Colo del Cresmiero	4	d/s
39	Rio Cresmierolo	4	d/s
40	Roggia Acquarossa	10/4	d/s
41	Roggia Alchina	10/4	d/s
42	Roggia Alchinetto	4	d/s
43	Roggia Archetta	10/4	d/s
44	Roggia Borrromea	10/4	d/s
45	Roggia Bovina	4	d/s
46	Roggia Canaletto	4	d/s
47	Roggia Castagnola	4	d/s
48	Roggia Cavallanza	4	d/s
49	Roggia Comuna	10/4	d/s
50	Roggia delle Schiave	4	d/s
51	Roggia Fontana	4	d/s
52	Roggia Fossetta	4	d/s
53	Roggia Garzide	4	d/s
54	Roggia Gavezzolo	4	d/s
55	Roggia Gerurdella	4	d/s
56	Roggia Mandora del Serio Morto	4	d/s
57	Roggia Menasciutto	4	d/s
58	Roggia Mondura del Serio Morto	4	d/s
59	Roggia Ora	4	d/s
60	Roggia Pestiola	4	d/s
61	Roggia Pino dei Mosi	4	d/s
62	Roggia Rino Miscarina	4	d/s
63	Roggia Rino Misserina	4	d/s
64	Roggia Senassa	4	d/s
65	Roggia Senetta	4	d/s



IV

Titolo IV

Norme di tutela dell'ambiente e del paesaggio

PGT

Piano delle Regole
PdR 6-Norme tecniche



66	Roggia Taglio	4	d/s
67	Roggia Traversino	4	d/s
68	Scaricatore del Canale Vacchelli	10	d/s
69	Scaricatore della Roggia Molinara	4	d/s



11 APR. 2017



TITOLO V - TUTELE SPECIALI E SOVRAORDINATE

CAPO I - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO SERIO

Art. 37

Rapporto con la
Pianificazione
sovracomunale

Art. 37 – Rapporto con la Pianificazione sovraordinata

1. Nelle aree identificate come interne al perimetro del Parco regionale del Serio, sono cogenti le normative del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, se più restrittive della pianificazione comunale.

Art. 38

Piani di Settore attuativi
del Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco

Art. 38 – Piani di Settore attuativi del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

1. Le aree identificate come interne al perimetro del Parco regionale del Serio, sono soggette, oltre che alle presenti norme, anche alla disciplina specifica dei Piani di Settore attuativi del Parco, che nella fattispecie riguardano:
 - il settore "Agricoltura" con particolare riferimento alla zootecnica;
 - la "Fruizione pubblica" in particolare i sistemi di accessibilità al parco ed i percorsi;
 - il recupero delle emergenze architettoniche isolate (Beni isolati di valore storico, artistico ed ambientale), in particolare delle "Cascine e dei complessi rurali di interesse storico, artistico ed ambientale" individuati ai sensi dell'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio.



CAPO II - NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Art. 39

Norme geologiche

ART. 39 - NORME GEOLOGICHE

Art. 39.1

Generalità

Art. 39.1 – Generalità

1. Gli articoli seguenti disciplinano le limitazioni e le prescrizioni derivanti dalla classificazione di fattibilità assegnata dallo studio geologico allegato al presente piano.
2. Le indagini e gli approfondimenti prescritti per tutte le Classi di Fattibilità Geologica e per le aree PSL Z2 e PSL Z4a devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento ed alla progettazione stessa.




Titolo V

Tutele speciali e sovraordinate

PGT

Piano delle Regole
PdR 6-Norme tecniche



CAPO III - INFRASTRUTTURE E FASCE DI RISPETTO

Art. 40.1 - Infrastrutture viabilistiche, ciclopedonali, e ferroviarie

1. Il PGT e il Piano dei Servizi individuano le strade esistenti e quelle di progetto.
2. Le previsioni stradali hanno carattere indicativo.

Le modifiche non sostanziali ai tracciati, ed alla dimensione dei manufatti, potranno essere previste all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo, da parte della Amministrazione Comunale, senza che costituisca variante al PGT.

3. Le caratteristiche dimensionali delle strade interne, incluse nei perimetri di ambiti soggetti a Piano Attuativo, è definita dai Piani stessi che ne stabiliranno i tracciati e le caratteristiche tecniche in relazione all'organizzazione planimetrica delle zone interessate.
4. Le piste ciclabili e i percorsi pedonali, individuati nel PGT, sono prescrittivi in merito all'attuazione, indicativi per la localizzazione, e possono essere realizzati in tutte le aree a destinazione pubblica e/o a servizi, ivi comprese le pertinenze stradali, canali di scolo, ecc.
5. Le aree interessate dai tracciati della rete provinciale e di interesse sovracomunale dei percorsi ciclabili individuati nel PTCP e nella tavola PdR 1.3, la pista ciclabile provinciale del canale Vacchelli ed i tracciati delle strade di valenza paesistica di cui alla Tavola PdS6, dovranno essere salvaguardate.

In particolare, in prossimità degli incroci con le altre infrastrutture della mobilità dovrà essere garantita la continuità funzionale evitando barriere o interruzioni.

I percorsi ciclo-pedonali, a lato ed in attraversamento delle strade provinciali, dovranno ottenere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere da parte del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Ufficio Tecnico Provinciale.

Per quanto possibile, gli attraversamenti delle strade provinciali, da parte dei percorsi ciclo-pedonali, dovranno essere realizzati con appositi sottopassi, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per l'utenza debole (pedoni e ciclisti).

6. Il PGT individua le zone destinate a impianti e infrastrutture connesse alla funzione di trasporto pubblico.

Sono fatte salve le previsioni progettuali coordinate con l'Ente gestore del vincolo.

Art. 40.2 - Fascia di arretramento e di rispetto stradale

1. Il PGT individua le fasce di arretramento dell'edificazione e di rispetto a protezione della rete viabilistica esistente, di progetto,

Art. 40.1

Infrastrutture viabilistiche, ciclopedonali, e ferroviarie



11 APR. 2017



Art. 40.2

Fascia di arretramento stradale

e di salvaguardia dei tracciati infrastrutturali stradali di interesse del PTC Provinciale, quali quelli relativi alla riqualificazione della "Paullese" CR S.P. ex S.S. 415 e della nuova strada CR S.P. ex S.S. 591.

La distanza minima dalle strade è quella misurata dal confine stradale così come definito dall'art. 3, c. 1, punto 10, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.).

2. Le attività vietate all'interno delle fasce di rispetto stradale e dei triangoli di visibilità in corrispondenza di intersezioni stradali a raso, sono quelle di cui all'art. 16, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.).
Nelle fasce è vietata ogni nuova costruzione o l'ampliamento di quelle esistenti, con esclusione:

- a) delle infrastrutture viabilistiche pubbliche o di uso pubblico;
- b) degli impianti di distribuzione carburanti, solo a titolo precario, previa la presentazione di un atto unilaterale d'obbligo riportante l'impegno alla rimozione senza indennizzo alcuno a spese e a cura del proprietario nel caso di utilizzo dell'area per le finalità del PGT;
- c) delle recinzioni in paletti e rete, a condizione che non interferiscano con la viabilità, previa la presentazione di un atto unilaterale d'obbligo riportante l'impegno alla rimozione senza indennizzo alcuno a spese e a cura del proprietario nel caso di utilizzo dell'area per le finalità del PGT.

3. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono computabili, a fini edificatori, con i parametri urbanistici edilizi dell'ambito corrispondente.

4. Per gli edifici esistenti, le destinazioni d'uso escluse sono quelle indicate negli ambiti individuati all'interno della fascia di rispetto.

5. Il PGT recepisce anche le salvaguardie e i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle infrastrutture esistenti della mobilità, così come prescritto dal PTCP, in particolare per le strade vigono le distanze minime dal confine stradale definite dal DPR n° 495 del 1992 in base alla classificazione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs n° 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada).

Nelle more di quanto previsto al riguardo, dal comma 8 dell'articolo 2 del D.Lgs. n° 285 del 1992, tale classificazione è effettuata in via temporanea dal Piano della viabilità provinciale.

6. Le salvaguardie sono individuate sulla "Carta delle tutele e delle salvaguardie" del PTCP e riportate nella tavola PdR 1.4 dei vincoli del presente PGT, in particolare:

- a) fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 285 del 1992, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:





Titolo V

Tutele speciali e sovraordinate

PGT

Piano delle Regole
PdR 6-Norme tecniche



- 60 m per le strade di tipo A (autostrade);
 - 40 m per le strade di tipo B (strade extraurbane principali);
 - 30 m per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie);
 - 20 m per le strade di tipo F (strade locali), ad eccezione delle "strade vicinali" come definite al n° 52, punto 1, art. 3 del D.Lgs. n° 285 del 1992;
 - 10 m per le "strade vicinali" di tipo F;
- b) fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 285 del 1992, ma all'interno degli ambiti previsti come edificabili o trasformabili dal Pgt, nel caso che lo strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali ambiti siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
- 30 m per le strade di tipo A (autostrade);
 - 20 m per le strade di tipo B (extraurbane principali);
 - 10 m per le strade di tipo C (extraurbane secondarie);
- c) per i restanti casi valgono le distanze ex art. 26 del DPR n° 495 del 1992, commi 2-ter-quater-quinquies, 3, 4 e 5.
- d) il Piano Territoriale di Coordinamento prevede, per la sola S.P. CR ex S.S. "Paulese", una ampiezza della fascia di rispetto stradale fuori dai centri urbani, ex art. 4 D.Lgs. n° 285 del 1992 (misurata dal confine stradale), di 40,00 m, mentre per tutte le altre ex S.S., un'ampiezza di 30,00 m.
- In particolare, l'ampiezza della fascia di rispetto stradale, esterna alla delimitazione del centro abitato e misurata dal confine stradale, dovrà essere:
- per la S.P. CR ex S.S. n. 415 "Paulese" pari a 40,00 m per parte, adottato per confine stradale quello individuato negli elaborati del progetto esecutivo relativi all'ammodernamento dell'infrastruttura;
 - per le ex SS.SS. n. 235-591 e per le SS.PP. n. 2-19 pari a 30,00 m per parte;
 - per le SS.PP. n. 23-37-43-52 pari a 20,00 m per parte;
- e) Le distanze da rispettare dal confine stradale per la realizzazione di recinzioni, per le piantumazioni e per l'apertura di canali, sono quelle specificate dall'art. 26, D.P.R. 495/1992;
- f) Le cabine contenenti impianti tecnologici devono rispettare dal confine stradale, all'esterno del centro abitato, la distanza



11 APR. 2017



minima di 3,00 m così come previsto dall'art. 29, D.P.R. 495/1992.

- g) Tutti i manufatti e le installazioni poste all'interno della fascia di rispetto stradale, che presentano uno sviluppo in altezza (alberi, pali, tralicci, antenne, ecc.), devono essere posizionati ad una distanza dal confine stradale superiore all'altezza degli elementi stessi, al fine di evitare eventuali cadute sulla sede stradale.
7. Per gli edifici esistenti, le destinazioni d'uso escluse sono quelle indicate negli ambiti urbanistici individuati all'interno della fascia di rispetto.
8. Il Viale di Santa Maria della Croce, considerate le caratteristiche storiche ambientali, è altresì soggetto alle prescrizioni riportate nel Piano dei Servizi.

Art. 40.3
Fascia di rispetto
ferroviaria

Art. 40.3 - Fascia di rispetto ferroviaria

1. Il PGT individua la fascia di rispetto a protezione della rete ferroviaria.
2. Le fasce di rispetto sono destinate esclusivamente a impianti e infrastrutture connesse alla funzione di trasporto pubblico.
Sono fatte salve le previsioni progettuali coordinate con l'Ente gestore del vincolo.
3. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono computabili, a fini edificatori, con i parametri urbanistici edilizi dell'ambito corrispondente.
4. Per gli edifici esistenti, le destinazioni d'uso escluse sono quelle indicate negli ambiti urbanistici individuati all'interno della fascia di rispetto.

Art. 40.4
Fascia di rispetto
cimiteriale

Art. 40.4 - Fascia di rispetto cimiteriale

1. Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle attrezzature cimiteriali e alle relative aree di rispetto, e sono individuate con apposita perimetrazione.
2. All'interno del perimetro della zona di rispetto cimiteriale possono trovare collocazione:
 - a) gli ampliamenti cimiteriali;
 - b) le opere di urbanizzazione;
 - c) i parcheggi.
3. E' inoltre consentita l'installazione, a titolo precario, di chioschi per la vendita di fiori da realizzarsi su area pubblica, previa la stipula di una convenzione.
La convenzione deve riportare la temporaneità, le modalità di

